



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BASSO, NICITA, MISIANI e MELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2024

Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

ONOREVOLI SENATRICI, ONOREVOLI SENATORI.
- L'innovazione può essere un motore di progresso economico, inclusione sociale e salvaguardia ambientale essenziale per assicurare la prosperità e la competitività dell'Italia nel contesto europeo e globale, oltre ad essere cruciale per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico, la salute pubblica e l'invecchiamento della popolazione.

La transizione digitale, motore dell'innovazione, è parte integrante del programma europeo *Next Generation EU* e costituisce, assieme alla transizione ecologica, una delle due direttrici fondamentali per lo sviluppo socioeconomico e la sostenibilità dei Paesi membri.

Tra le sfide innovative più importanti c'è sicuramente lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA).

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel nostro Paese si pone come opportunità chiave per superare le attuali problematiche economiche e sociali. Infatti, in un'era di produttività costantemente in calo per più di trent'anni e con l'avanzare dell'età media dei lavoratori, la pressione sulle capacità del Paese di innescare sviluppo e avanzamento economico si intensifica. Dal 2023 al 2040, si prevede che l'Italia assisterà alla perdita di quasi 3,7 milioni di posti di lavoro che, con i livelli attuali di produttività individuale, contribuiscono con circa 268 miliardi di euro in termini di valore aggiunto. All'interno di questa realtà, l'intelligenza artificiale si propone come risposta innovativa capace di aiutare a superare queste sfide e di stimolare la crescita economica del Paese. Attraverso le sue intrinseche capacità di apprendimento e autonomia produttiva, l'IA

può aiutare le aziende a migliorare l'efficienza operativa delle proprie risorse e a preservare l'alta competitività del tessuto imprenditoriale italiano. Nonostante ciò, l'implementazione di tali tecnologie richiede un approccio ponderato che include programmi di formazione costante e politiche di riqualificazione professionale per assicurare che l'utilizzo dell'IA diventi un volano per la crescita e il benessere, preservando e supportando una componente umana vitale nell'evoluzione del panorama lavorativo.

L'IA avrà conseguenze significative sulla maggior parte dei settori economici e sui procedimenti aziendali. Non è questione di « se » ma di « quando » e « quanto » l'intelligenza artificiale inciderà significativamente. Dall'ambito dei servizi finanziari alla produzione industriale, questa tecnologia sta ridefinendo le modalità operative tradizionali delle imprese. I primi a trarre vantaggio saranno i processi innovativi e di ricerca, indispensabili per mantenere la competitività del *made in Italy*, seguiti dai settori della produzione e della logistica, dell'assistenza al cliente, del *marketing* e della struttura organizzativa interna. È fondamentale accelerare l'adozione di tali innovazioni per restare in corsa in un contesto globale che procede spedito. Le aziende che integrano questa evoluzione tecnologica non solo aumentano l'efficienza operativa ma anche la capacità di ideare soluzioni distintive che incontrano le mutevoli necessità del mercato. Affrontare questa sfida richiederà un cambiamento culturale e strategico, in cui le aziende si adattano per sfruttare appieno il potenziale dell'IA, contribuendo così al loro sviluppo nell'ambito economico internazionale.

Integrare l'intelligenza artificiale potrebbe servire a sbloccare la produttività del sistema italiano. Attraverso l'automazione avanzata, l'ottimizzazione dei processi e la generazione di soluzioni innovative, l'IA avrebbe una capacità inedita di amplificare l'efficienza e la produttività all'interno delle aziende del Paese.

Le previsioni prendono in considerazione due prospettive: l'incremento di produttività permesso dall'intelligenza artificiale potrebbe tradursi sia in una produzione di valore aggiunto maggiore nello stesso lasso di tempo, sia in una riduzione dell'orario lavorativo a parità di valore, migliorando così la qualità della vita dei lavoratori. Gli impatti reali sull'Italia saranno una combinazione di queste dinamiche, influenzate da vari fattori come il settore specifico, le dinamiche di crescita, l'organizzazione aziendale, la posizione geografica, il capitale umano e le abilità.

L'intelligenza artificiale inaugura nuove prospettive ma presenta anche rischi etico-sociali. Perché l'innovazione diventi un motore di avanzamento, è fondamentale perseguire uno sviluppo responsabile. La trasparenza nella gestione dei dati, l'affidabilità delle tecnologie adottate, la protezione e la *privacy* dei sistemi, l'imparzialità degli *output* e l'accessibilità a questi servizi sono elementi fondamentali per l'attuazione di un'intelligenza artificiale etica. In questo ambito, si promuovono sistemi che non escludono l'intervento umano nelle decisioni e nella creazione di contenuti derivati dall'uso di tali strumenti (il concetto di « *human in the loop* » o « *human on the loop* »). Un equilibrio tra innovazione e protezione dei diritti individuali e collettivi richiede un dialogo aperto tra governi, imprese e società civile, permettendo così all'IA di fiorire in un ambiente che valorizzi il benessere e il progresso senza intaccare valori imprescindibili.

Per questo l'Italia dovrà seguire e implementare il prima possibile l'*AI Act*, anche detta « legge sull'intelligenza artificiale », la proposta legislativa dell'Unione europea di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828) in modo da ridurre gli usi scorretti, garantire una maggiore *privacy* e protezione dei dati e rispondere alle preoccupazioni etiche che questa tecnologia sta sollevando.

L'Italia non potrà capitalizzare le opportunità fornite dall'intelligenza artificiale senza un impegno attivo e proattivo; senza di esso, rischieremo di rimanere indietro nella gara internazionale. Per sfruttare i vantaggi dell'IA è indispensabile adottare un approccio strutturato che promuova la diffusione delle competenze digitali e l'adozione tecnologica nelle aziende, elementi chiave per questo nuovo orizzonte. In particolare, promuovere la digitalizzazione delle imprese, soprattutto quelle di piccola e media entità, è vitale per facilitare l'implementazione di soluzioni basate sull'IA, migliorando così l'efficienza operativa delle stesse. All'Italia mancano 3,7 milioni di occupati con le necessarie abilità digitali di base e ci sarebbe bisogno di 137.000 iscrizioni aggiuntive ai corsi di laurea ICT per rendere possibile l'adozione dell'IA nel panorama economico nazionale.

Nel merito, il presente disegno di legge è finalizzato a generare benefici concreti per cittadini, imprese e *startup* attraverso misure d'intervento che facciano crescere l'ecosistema dell'innovazione e il potenziale tecnologico dell'intelligenza artificiale, a beneficio della qualità della vita delle persone.

Gli obiettivi prioritari sono di: a) stimolare la creazione di posti di lavoro qualificati e la crescita continua; b) guidare

la transizione digitale; *c*) sostenere la competitività delle imprese fornendo incentivi e strumenti che possano aiutare le aziende ad adottare strumenti di intelligenza artificiale e a sviluppare prodotti e servizi più competitivi a livello globale; *d*) promuovere la crescita delle *startup* e delle imprese che offrono servizi innovativi che utilizzano l'intelligenza artificiale; *e*) attrarre investimenti esterni e talenti internazionali, per rendere l'Italia un luogo più attraente per gli investitori stranieri e per i talenti provenienti da tutto il mondo, contribuendo così a rafforzare l'ecosistema dell'innovazione; *f*) gestire il tema dell'accesso e dell'uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che deve basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, secondo l'evoluzione normativa europea.

L'articolo 1 comprende le finalità del disegno di legge, orientate a promuovere il potenziamento dell'innovazione tecnologica per far crescere e consolidare la competitività delle nostre imprese sui mercati europei e internazionali, nonché a favorire un'occupazione di qualità e altamente professionale.

L'articolo 2 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere la competitività tecnologica nel settore dell'intelligenza artificiale a livello europeo e internazionale al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nella ricerca, nelle tecnologie e nelle soluzioni di intelligenza artificiale. Inoltre, è prevista, ai fini dell'immediata operatività del Fondo, la stipula di una Convenzione tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'istruzione e del merito, il

Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo intelligenza naturale», con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare l'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

L'articolo 4 prevede la realizzazione di spazi di sperimentazione normativa relativi all'impiego dell'intelligenza artificiale. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottati uno o più regolamenti volti a definire le modalità e le condizioni di svolgimento della sperimentazione normativa nei settori: *a*) industriale e manifatturiero; *b*) educativo; *c*) agroalimentare; *d*) culturale e turistico; *e*) sanitario; *f*) ambientale, infrastrutturale e delle reti; *g*) bancario, finanziario e assicurativo; *h*) amministrativo; *i*) urbanistico; *l*) della sicurezza nazionale; *m*) informatico.

L'articolo 5 prevede misure finalizzate a garantire la trasparenza dei contenuti digitali generati dall'intelligenza artificiale, stabilendo che tutti i contenuti generati dall'intelligenza artificiale devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura (*label*) e filigrana (*watermark*).

L'articolo 6 regola l'uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l'intelligenza artificiale dopo aver introdotto ed esplicitato le definizioni di re-

plica digitale, individuo, artista musicale, somiglianza visiva.

L'articolo 7 prevede la creazione di un incentivo rivolto alle micro, piccole e medie imprese, anche appena costituite, con sede legale e operativa in Italia, titolari di un brevetto per invenzione industriale nel campo dell'intelligenza artificiale, per l'ac-

quisto di servizi specialistici per la registrazione del brevetto europeo e in Paesi extra-UE. A tal fine, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito Fondo destinato all'erogazione del predetto incentivo, con una dotazione di 50 milioni di euro nel triennio 2024-2026.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale (IA) al fine di far crescere e consolidare la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, nonché di favorire l'occupazione di qualità e ad alta professionalità.

Art. 2.

(Fondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale)

1. Al fine di sostenere la competitività tecnologica nel settore dell'IA, a livello europeo e internazionale, nonché di promuovere lo sviluppo degli investimenti nella ricerca, nelle tecnologie e nelle soluzioni di IA, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale », con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato è autorizzata l'apertura di un conto corrente intestato al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. al fine di far confluire somme provenienti dal Fondo na-

zionale innovazione, gestito dalla medesima Cassa, sul conto di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 soggetti pubblici e privati.

4. Entro il 30 giugno 2024, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione.

Art. 3.

(Istituzione del Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo intelligenza naturale, con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione, finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori nell'ambito dell'intelligenza artificiale necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo, i fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'erogazione dei corsi di formazione di cui al comma 2, le relative offerte sono presentate ad ANPAL tramite una piattaforma nazionale pubblica, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrata con l'applicazione dei servizi pubblici, denominata App IO. Gli oneri relativi all'attivazione della piattaforma nazionale pubblica di

cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. L'elenco delle certificazioni rilasciate al termine dei corsi di formazione di cui al comma 2 è individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, previa valutazione dei fabbisogni relativi al mercato del lavoro, ed è aggiornato con cadenza semestrale.

7. Entro il 30 giugno 2024, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti normativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Art. 4.

(Spazi di sperimentazione normativa relativi all'impiego dell'intelligenza artificiale)

1. Al fine di promuovere, sostenere e facilitare le sperimentazioni di tecnologie di

intelligenza artificiale destinate ai consumatori e al mercato, stimolare la competitività del settore, nonché fornire una adeguata ed efficace protezione dei diritti dei cittadini e delle imprese, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale finalizzati al perseguimento dell'innovazione dei servizi e dei prodotti nei settori:

- a) industriale e manifatturiero;
- b) educativo;
- c) agroalimentare;
- d) culturale e turistico;
- e) sanitario;
- f) ambientale, infrastrutturale e delle reti;
- g) bancario, finanziario e assicurativo;
- h) amministrativo;
- i) urbanistico;
- l) della sicurezza nazionale;
- m) informatico.

2. La sperimentazione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha una durata massima di diciotto mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, si svolge nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea e prevede, per i

soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

- a) requisiti patrimoniali ridotti;
- b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- c) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
- d) definizione di limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 individuano i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione delle attività alla sperimentazione di cui al comma 1 e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;

b) i requisiti patrimoniali;

c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;

d) i limiti di operatività;

e) gli obblighi informativi;

f) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

i) le forme societarie ammissibili, anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) le eventuali garanzie finanziarie;

m) il regime applicabile al termine della sperimentazione.

4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono opportune modalità di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. La sperimentazione di cui al comma 1 termina alla scadenza prevista dal comma 2, alinea, o prima della scadenza prevista, nei casi di perdita dei requisiti o al superamento dei previsti limiti di operatività, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.

5. La sperimentazione di cui al comma 1 non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgere al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze e delle materie a essi attribuite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla

sperimentazione delle attività di cui al comma 1 e ogni altra iniziativa ad esse propeedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relative alla sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e del Ministro dell'università e della ricerca. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

6. L'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione sull'impiego di sistemi di IA, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1 e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo dell'IA e la promozione dell'innovazione nei settori di cui al comma 1.

7. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA non pregiudicano i poteri correttivi e di controllo delle autorità competenti. Qualsiasi rischio significativo per la salute e la sicurezza, nonché per i diritti fondamentali della persona, individuato durante lo sviluppo e le prove di tali sistemi, comporta

l'adozione di immediate misure di eliminazione del rischio e, in mancanza, la sospensione del processo di sviluppo e di prova fino a che tali rischi non risultino eliminati.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale)

1. Si intendono per « contenuti generati da intelligenza artificiale » tutti i contenuti editoriali, compresi testi, video, immagini e voci creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, da sistemi basati su intelligenza artificiale, ivi compresi gli algoritmi di apprendimento automatizzato, cosiddetto *machine learning*, e le reti neurali artificiali.

2. Tutti i contenuti editoriali generati dall'IA devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati dall'IA e con ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di IA. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni monitora l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e individua, con il medesimo regolamento di cui al

comma 2, gli strumenti di segnalazione e il regime sanzionatorio da comminare, nei casi di mancata o incompleta adozione di sistemi di etichettatura di cui al comma 2, ai soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati dall'IA che violano le disposizioni del presente articolo. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione.

Art. 6.

(Uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l'IA)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « replica digitale »: rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:

1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;

2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;

b) « individuo »: essere umano, vivo o morto;

c) « artista musicale »: individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;

d) « somiglianza visiva »: immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo medesimo.

2. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo, in quanto titolare dei relativi

diritti di immagine, può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell'individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell'individuo.

3. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l'individuo interessato ne ha autorizzato l'uso ai sensi del comma 2.

4. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7 ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.

5. Gli usi non autorizzati comprendono:

a) la produzione di una replica digitale senza il consenso dell'individuo interessato o del titolare dei diritti;

b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall'individuo interessato o dal titolare dei diritti.

6. Gli usi autorizzati comprendono:

a) l'utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o *reportage*;

b) l'utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;

c) l'utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;

d) l'utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.

7. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.

Art. 7.

(Incentivi per l'estensione dei brevetti italiani basati sull'uso dell'IA in ambito europeo ed extra europeo)

1. Al fine di agevolare l'acquisto di servizi specialistici per la registrazione del brevetto europeo e in Paesi extra-UE da parte di micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, titolari di un brevetto nazionale per invenzione industriale nel campo dell'intelligenza artificiale, è istituito un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso dei beneficiari alle agevolazioni di cui al comma 1 e al riparto delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma.

3. Entro il 30 giugno 2024, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal presente comma non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indi-

cati, sono disposte misure di entrata derivanti dalla lotta all'evasione e dalla rimodulazione ed eliminazione dei SAD di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione.

€ 2,00